

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

Assoluzione

Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: Euro 2500,00 di ammenda

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Ometteva di proporre tempestivamente al committente i provvedimenti necessari all'eliminazione delle irregolarità consistenti in gravi inosservanze, da parte della ditta subappaltatrice, della normativa di sicurezza, e di dare inoltre comunicazione alla competente ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro delle sue inadempienze.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro: Salute & Sicurezza

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

L'art. 5, lett. e), del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 impone al coordinatore per la esecuzione dei lavori, tra l'altro, sia l'obbligo di segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni ed alle prescrizioni ivi indicate e di proporre i rimedi del caso (sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi, risoluzione del contratto), sia l'obbligo, nel caso non venga adottato alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza che sia fornita idonea motivazione, di dare comunicazione della inadempienza del committente o del responsabile dei lavori alla Asl, ed alla direzione provinciale del lavoro competenti. La violazione della norma si integra anche in ipotesi di ingiustificato ritardo nella comunicazione, atteso che le disposizioni del citato decreto n. 494 prevedono che le comunicazioni siano effettuate il più presto possibile trattandosi di prescrizioni imposte per assicurare la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei cantieri.

Note:

Esito: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2004

Numero: 1722

Sezione: III

cod. 29

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.